



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	PIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MUSUMECI	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3390/11 depositato il 09/05/2011
- avverso la sentenza n° 2/12/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DOTT. ANDREA DI BATTISTA
VIA G. ROSSETTI N. 47 00052 CERVETERI RM

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 18 00196 ROMA RM

difeso da:

AVV. PASQUALE VARI
VIA L. BISSOLATI N. 76 00187 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2009 0279032742/001 INVIM STRAORDINARIA 1991

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 3390/11

UDIENZA DEL

20/12/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

14/21/12

PRONUNCIATA IL:

/

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GEN. 2012

Il Segretario

PAGLIONICO Natale

[Signature]

In data 9 maggio 2011 la contribuente [REDACTED] proponeva ricorso in appello contro la sentenza 2/12/10 resa pubblica il 14 gennaio 2011 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sez.12.

Tale sentenza aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dall'appellante avverso la cartella di pagamento n.097200902790327 42001 Invim 1991, in particolare i primi giudici hanno ritenuto infondate le motivazioni inerenti l'Invim 1991, ma hanno accolto la parte relativa al pagamento delle spese di giustizia relative al ricorso in Cassazione, in quanto agli atti risultava l'avvenuto pagamento delle stesse.

Appella la contribuente assistita e difesa dal dott. Andrea Di Battista, e sostiene in via preliminare la violazione dell'articolo 14 d. lgs. 546/92, per mancata costituzione del litisconsorzio necessario, in via principale eccepisce che la CTP non si è espressa su fatti determinanti per la decisione, poiché travisa parte dei fatti e le conclusioni risultano contraddittorie, carenti di motivazione, prive di chiarezza del percorso logico seguito e basato su falsa applicazione di norme di legge.

Nel merito l'appellante eccepisce erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 36 dpr 602/73, laddove la cartella di pagamento impugnata veniva notificata direttamente e personalmente alla contribuente, nonostante l'addebito derivasse da una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Roma sezione 4, nei confronti della Srl [REDACTED], società di cui l'appellante era socia.

Al riguardo la difesa lamenta la mancanza di motivazione del ruolo sotto il profilo della chiamata in causa dell'appellante stessa, ciò in considerazione del fatto che a fondamento della notifica eseguita personalmente nei confronti dell'ex socia nulla veniva specificato, ma anzi al contrario nelle note relative alla descrizione risultava

ancora il liquidatore della società, che però era già cessata.

Un'ulteriore censura evocata concerne la confusa e contraddittoria motivazione in merito all'oggetto dell'impugnazione, in particolare ad avviso dell'appellante la cartella oggetto dell'impugnazione non contiene alcun elemento tale da giustificare la notifica di una pretesa nei confronti di altro distinto soggetto, in particolare il riferimento all'articolo 36 dpr 602/73, richiamato in un secondo momento.

Evidenzia inoltre che l'Agenzia resistente, dovendo giustificare il precedente appello presentato il 23 marzo 2005, ha consapevolmente ed irritualmente notificato al difensore di una società estinta, ha dovuto inserire nella cartella un esplicito riferimento alla società ed al liquidatore, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta estinzione della società in data 26 marzo 2005.

In sostanza sostiene la ricorrente che la resistente ha ritenuto più conveniente notificare la cartella all'ex socia, ipotizzando un automatismo di intervento passivo, inesistente nel sistema giuridico, piuttosto che seguire il corretto procedimento previsto dall'articolo 2495 c. c., ovvero nella fattispecie illegittimamente, dal 5 comma dell'articolo 36 del dpr 602/73.

Contesta l'interpretazione dei primi giudici circa l'ordinanza n. 5989/00 emessa dalla Cassazione, laddove si stabilisce che "la qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità passiva o attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio".

Pertanto contrariamente a quanto sostenuto la signora Barbara Angeli era ed è estranea al giudizio inerente l'Invim e di conseguenza anche alla procedura di riscossione della stessa.



Evidenza che il presupposto necessario per l'iscrizione a ruolo a carico dei soci, sarebbe stato anche la preventiva emissione di un accertamento della responsabilità delle socie ai sensi dell'articolo 36, 5° comma dpr 602/73, tramite atto da notificare ai sensi dell'articolo 60 dpr 600/73, atto che non risulta notificato all'appellante.

Insiste sull'illegittimità del titolo sul quale si basa il gravame, in quanto scaturisce dall'appello già dall'inizio rivolto ad un soggetto non più esistente, notificato al procuratore incaricato del primo grado di giudizio e non legittimato a rappresentare una società estinta, essendo venuto meno il mandato di rappresentanza è assolutamente nulla.

In data 5 luglio 2011 propone controdeduzioni la Concessionaria Equitalia Gerit spa, in persona del legale rappresentante dott. Benedetto Mineo, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vari, il quale difende l'operato della concessionaria, in particolare sull'unica eccezione in ordine alla quale Equitalia ha legittimazione passiva relativa al difetto di motivazione della cartella, sostenendo la conformità del modello approvato dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 25 dpr 602/73.

Successivamente l'Agenzia resistente il 9 agosto 2011 depositava anch'essa proprie controdeduzioni contestando in toto le motivazioni riportate nell'appello, sostenendo la validità del proprio comportamento, nonché la legittimità della sentenza opposta.

Il 15 novembre 2011 l'appellante sempre difesa dal professionista di cui sopra presenta memoria illustrativa e deposita alcuni documenti, laddove conferma le motivazioni dell'appello e cita giurisprudenza a suffragio della propria tesi.

MOTIVAZIONE

L'appello della contribuente è fondato e deve essere accolto, in particolare ed alla legge della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 22863/2011, la quale ha statuito in merito alla complessa problematica concernente la sorte dei debiti tributari di una società cancellata dal Registro delle imprese.

Al riguardo questo Collegio richiama l'articolo 2495 c. c. il prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società cancellata, indipendentemente da pendenti rapporti giuridici in essere, anche di natura fiscale, viepiù allo stesso modo il ricorso proposto dall'ex liquidatore non ha effetto, perché eseguito in nome e per conto di un soggetto inesistente.

In sostanza i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal liquidatore di una società cancellata, perché esposto in nome e per conto di un ente inesistente, ciò determina che l'atto impositivo in capo a società cancellata dal Registro non produce effetti, anche nei confronti di debiti che il fisco non potrà più richiedere nemmeno al liquidatore salvo che non si riesca dimostrare che quest'ultimo abbia agito con dolo o colpa.

Pertanto in casi di specie l'ente impositore può notificare l'atto impositivo al liquidatore e/o ai soci, indicando quali sono le ragioni di tale scelta, quali le colpe del liquidatore, nonché le somme erogate ai soci in fase di bilancio finale di liquidazione, nel rispetto delle responsabilità previste dell'articolo 36 dpr 602/73.

Per maggiore completezza occorre evidenziare la sentenza della Cassazione a sezioni Unite n.4060/2010, laddove si stabilisce testualmente *"in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva*

all'entrata in vigore dell'articolo 4 del d.lgs.17 gennaio 2003, n.6, che, modificando l'articolo 2495, secondo comma cod. civ. ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, a tale disposizione non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di una previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004, l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data".

Pertanto la fattispecie rientra nei casi e nei tempi previsti dalla riforma del diritto societario, in quanto la cancellazione della società [REDACTED] è avvenuta in data 26 gennaio 2005, e l'Agenzia non ha provveduto a notificare ex articolo 60 dpr 600/73, l'avviso di accertamento inerente la responsabilità dei soci, che gli stessi avrebbero potuto autonomamente impugnare.

Considerato infine la natura giuridica e la complessità degli argomenti trattati si ritiene equo compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie l'appello della contribuente e compensa le spese.

Così deciso in Roma li 20 dicembre 2011.

Il Relatore


Il Presidente
